

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 08/04/2021

### FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (nn. \*\*\*583 e \*\*\*396), entrambi estinti anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede in via principale e con riferimento al contratto n. \*\*\*583, che l'Arbitro, accertato il superamento del tasso soglia usura, condanni la resistente al pagamento di ogni importo incassato in eccedenza rispetto alla mera erogazione del capitale erogato a mutuo, oltre alla restituzione della penale di estinzione anticipata ed agli interessi di mora mentre, in via subordinata, al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Quanto al contratto n. \*\*\*396, chiede che l'arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Il tutto oltre interessi e spese di procedura.

Parte resistente, nel controdedurre unicamente sul contratto di finanziamento n. \*\*\*396, precisa ed eccepisce quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in ordine alla pretesa restituzione di tutti i costi per effetto della sentenza della CGUE relativamente al contratto n. \*\*\*396, si evidenzia che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125-sexies TUB, non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto;
- quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, il compenso dovuto all'intermediario per l'attività prestata per la conclusione dell'affare, non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo, poiché interamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto e quindi, anche all'estinzione anticipata del debito, atteso che il compenso maturato trova la sua giustificazione causale nello svolgimento di una serie di attività propedeutiche e preliminari alla conclusione dell'affare;
- il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori" prevede espressamente e chiaramente l'esistenza di provvigioni a carico del mutuatario nonché la loro natura irripetibile;
- alla luce di un'attenta analisi della documentazione contrattuale, è indubbio che al Cliente sia stata garantita la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, al punto che vi è una chiara specificazione delle attività ricomprese in tale voce di costo e della loro esatta natura;
- sul punto, richiama alcune decisioni del Collegi che, in casi analoghi, hanno respinto la richiesta di parte ricorrente (Collegio di Bologna, decisione n. 20088/19; Collegio di Milano, decisione n. 19959/19; Collegio di Torino, decisione n. 17635/19);
- quanto alle spese fisse contrattuali, evidenzia come tanto nel contratto quanto nel foglio illustrativo, queste vengano chiaramente identificate come costi per i servizi d'istruttoria e notifica del contratto, ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento del contratto stesso, pertanto, è evidente che la figura di tale voce di costo faccia riferimento ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto, quali spese di gestione non soggette a maturazione nel tempo;
- relativamente alla richiesta di rimborso delle spese legali, evidenzia come tale pretesa risulti infondata in quanto priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia e la giurisprudenza costante dell'Arbitro sul punto.

In conclusione chiede quindi:

#### CONCLUSIONI

In conclusione, si confida che codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario, *contrariis reictis* e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia così decidere:

##### **IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLE PROVVISIIONI:**

###### **in via principale e nel merito:**

respingere la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, accertando che le stesse remunerano un'attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento (come risulta documentato dalle clausole contrattuali del finanziamento, trasparenti e di immediata intellegibilità) e, pertanto, non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del finanziamento medesimo.

##### **IN MERITO ALLE PRETESE DI RIMBORSO DELLE SPESE FISSE CONTRATTUALI:**

###### **in via principale e nel merito:**

respingere la richiesta in questione per i motivi sopra specificati.

**IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONTROPARTE DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI:  
in via principale e nel merito:**

respingere le richieste di rimborso in questione per i motivi addotti.

**Respingere altresì ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata.**

Cordiali saluti.

Con i successivi atti difensivi, parte ricorrente rinuncia al termine di presentazione delle memorie di replica, precisando che ciò non comporti acquiescenza ed insiste sull'accoglimento delle domande formulate in sede di presentazione del ricorso.

## **DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del



credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".



Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, occorre evidenziare che parte ricorrente ha estinto il



finanziamento n. \*\*\*583 nel gennaio 2015, in corrispondenza della rata 69/84, sulla base di conforme conteggio estintivo in atti.

Quanto al contratto n. \*\*\*396, si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel gennaio 2019, in corrispondenza della rata n. 48/120 sulla base di conforme conteggio estintivo in atti.

In via principale, il ricorrente chiede di accertare con riferimento al contratto n. \*\*\*583 l'usurarietà originaria del contratto stipulato nel 2009.

Dal tenore del ricorso emerge che parte ricorrente fonda la propria censura sulla mancata inclusione dei costi assicurativi nel TEG (mancata inclusione che risulta *expressis verbis* dal contratto). Sul punto, vale la pena richiamare le decisioni n. nn. 8025/19 e 8048/19 con cui il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto: *“In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”*.

Ne consegue che nel caso in cui sia stata versata in atti l'apposita polizza idonea a certificare i costi assicurativi, la domanda di restituzione degli interessi e degli altri oneri applicati al finanziamento per mancata inclusione nel calcolo del TEG dei costi assicurativi vada respinta (cfr. decisione del Coll. di Coordinamento n. 8025/19).

Diversamente qualora l'intermediario convenuto non abbia versato in atti la polizza assicurativa, la domanda di restituzione degli interessi e degli altri oneri applicati al finanziamento per mancata inclusione nel calcolo del TEG dei costi assicurativi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 cc. va accolta (cfr. Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8048/19).

Nel caso di specie non consta agli atti alcun certificato di polizza relativo alla copertura assicurativa presente nel contratto e pertanto la domanda di restituzione di quanto incassato in eccedenza rispetto al capitale erogato deve essere accolta.

La domanda relativa alla restituzione degli interessi di mora non può essere accolta tenuto conto di quanto stabilito nel documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, in base al quale gli interessi di mora sono applicati in caso di ritardo nei pagamenti e calcolati sulla quota di capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata.

Quanto alla penale di estinzione anticipata, per la quale il ricorrente chiede il rimborso dell'importo di euro 23,10. Sul punto si deve osservare che il contratto in esame è stato estinto nel gennaio 2015, dunque dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB da D.lgs. n. 11/2010, che ha introdotto l'art. 125- sexies, comma 3, ove si stabilisce che l'indennizzo per l'estinzione anticipata non è dovuto “se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”, come appunto nel caso di specie. La domanda pertanto può essere accolta.

Con riferimento alla restituzione degli oneri, va rilevato che per il contratto n.\*583 parte resistente ha rimborsato in riscontro al reclamo con il criterio recorrente la somma di euro 676,35 per le commissioni intermediario, commissioni banca, oneri e spese istruttorie e oneri assicurativi e di ciò si dovrà tenere conto nel conteggio delle somme da restituire al ricorrente.

Con riferimento al contratto n. \*396 stante la natura up front delle commissioni accessorie e delle spese fisse, il ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di euro 642,00,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(cifra arrotondata in base a quanto previsto dalle nuove disposizioni ABF).

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MARCELLO MARINARI**